

Magistratura e questione di genere: alcune riflessioni sulla (necessaria) presenza femminile nel Consiglio Superiore della Magistratura^{*}

MARILISA D'AMICO**

Sommario

1. Considerazioni introduttive. – 2. La "dignità costituzionale" del tema della rappresentanza di genere nella magistratura. – 3. Le precedenti proposte di riforma del sistema elettorale del C.S.M. – 4. (Segue) La recente proposta "Bonafede". – 5. Riflessioni conclusive.

Data della pubblicazione sul sito: 16 dicembre 2020

Suggerimento di citazione

M. D'AMICO, Magistratura e questione di genere: alcune riflessioni sulla (necessaria) presenza femminile nel Consiglio Superiore della Magistratura, in Forum di Quaderni Costituzionali, 4, 2020. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

^{*} Il presente contributo rappresenta la rielaborazione di un intervento svolto in occasione del seminario annuale di *Quaderni costituzionali* su *Sessant'anni ed oltre di governo autonomo della magistratura: un bilancio e una riflessione sul futuro del CSM*, che si è tenuto il 1° ottobre 2020.

^{**} Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale nell'Università degli studi di Milano; avvocata del Foro di Milano; già componente del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa (2013-2017). Indirizzo mail: marilisa.damico@unimi.it.

1. Considerazioni introduttive

La ricorrenza dei "sessant'anni e più" dall'entrata in funzione del C.S.M. ha rappresentato una preziosa occasione per volgere lo sguardo verso il passato, cercando di cogliere gli elementi più significativi dell'esperienza dell'organo di autogoverno della magistratura ordinaria, lungo una ideale traiettoria che lega – quasi fatalmente – l'entrata in vigore della legge 24 marzo 1958, n. 195 e uno dei passaggi più cupi e densi di implicazioni della storia di quest'organo¹; allo stesso tempo, però, questa stessa ricorrenza ha posto all'attenzione del dibattito, scientifico e politico, numerosi ed inediti interrogativi in ordine alle prospettive di riforma delle regole che circondano il funzionamento del C.S.M., sulla base della condivisibile logica per cui proprio alla luce degli elementi di criticità emersi dall'analisi storica è possibile individuare le linee d'intervento future, i nodi irrisolti e le questioni che meritano ancora di essere indagate.

Con le riflessioni che seguono vorrei tenere insieme entrambe queste prospettive, concentrando l'attenzione su un tema che per lungo tempo è rimasto sottotraccia nelle riflessioni che hanno interessato, in modo più o meno diretto, l'attività del C.S.M.: la presenza femminile all'interno dell'organo di autogoverno della magistratura².

Si tratta di un tema che – a dispetto della lettura che lo ha sovente relegato ad una mera rivendicazione "di parte" – presenta una oggettiva rilevanza³, se solo si rammenta che esso incrocia importanti questioni di carattere generale, come quelle che attengono al significato da attribuire al concetto di "rappresentanza" all'interno del Consiglio, al conseguente ruolo e posizionamento costituzionale dello stesso C.S.M. e, non ultimo, al rispetto da parte delle regole che ne governano il funzionamento del principio di parità, di cui agli artt. 3 e 51 Cost.⁴.

Ora, per introdurre questo tema – e per coglierne l'urgenza – è utile fare un rapido riferimento ad alcuni dati numerici: dall'esame della storia del C.S.M., sul versante della sua composizione, si ricava, anzitutto, che il 95% dei componenti

¹ Su cui, ex multis, N. ZANON, F. BIONDI, Chi abusa dell'autonomia rischia di perderla, in Quaderni costituzionali, 2019, 3, p. 669; S. BENVENUTI, Brevi note sull'affaire CSM: vecchi problemi, ma quali soluzioni?, in Osservatorio AIC, 1/2020.

² Per un'analisi generale del tema, si vedano i contributi raccolti in M. D'AMICO, C.M. LENDARO, C. SICCARDI (a cura di), *Eguaglianza di genere in magistratura. Quanto ancora dobbiamo aspettare?*, FrancoAngeli, Milano, 2017.

³ Lo dimostra efficacemente, da ultimo, B. PEZZINI, Questione di genere nella magistratura, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2020.

⁴ Su questo tema, sia consentito il rinvio a M. D'AMICO, *Una parità ambigua*. *Costituzione e diritti delle donne*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2020.

384 M. D'AMICO

eletti è appartenuto o appartiene oggi al genere maschile; le donne magistrato che hanno fatto parte dell'organo di autogoverno sono infatti soltanto 28.

I dati delle ultime consiliature consegnano, in questa prospettiva, un quadro molto netto: nella consiliatura 2002-2006, soltanto una donna è stata eletta per la quota togata; in quella successiva è andata leggermente meglio, con 4 donne magistrato; i numeri tornano però drammaticamente a scendere nelle due consiliature 2010-2014 e 2014-2018, in cui, complessivamente, soltanto 3 donne magistrato hanno fatto parte del C.S.M. L'attuale legislatura – che ha subito, come noto, notevoli stravolgimenti dal punto di vista della composizione – vede 6 donne all'interno della componente togata⁵, ma nessuna donna eletta dal Parlamento.

Questi dati assumono una consistenza ancora più drammatica se si considera che, da diverso tempo, quello femminile rappresenta il genere più rappresentato all'interno della magistratura ordinaria: attualmente (il dato è aggiornato al febbraio 2020), i magistrati presenti in Italia ammontano a 9.787 unità (numero che include sia i magistrati fuori ruolo, sia i Magistrati ordinari in Tirocinio – i cd. M.O.T.); di questi 4.479 magistrati sono di sesso maschile e 5.308 magistrati di sesso femminile (pari al 54%).

A questi primi dati si aggiunga che il cd. "sorpasso rosa" tra i vincitori del concorso è avvenuto per la prima volta nel lontano 1987, quando, tra i nuovi 300 magistrati, le donne furono più della metà (esattamente 156); negli anni immediatamente successivi il *trend* della percentuale di donne vincitrici del concorso è stato in qualche modo altalenante, fino al 1996, da quando il numero delle donne vincitrici del concorso in magistratura è sempre stato superiore a quello degli uomini. Questo divario si è allargato in modo significativo, a partire dal 2007: nel penultimo concorso le donne hanno rappresentato il 63% dei vincitori, mentre nell'ultimo sono scese al 57%, comunque sempre nettamente oltre la metà.

Nonostante dal 2015 il numero totale di donne magistrato abbia superato, in termini assoluti, quello degli uomini, la rappresentanza femminile nelle posizioni apicali è ancora oggi molto scarsa: i 437 magistrati con incarichi direttivi, infatti, si distribuiscono in modo disomogeneo tra i due sessi; circa il 70 % dei magistrati che esercitano funzioni direttive sono uomini; mentre, tra quanti svolgono funzioni semidirettive, le donne rappresentano circa il 40%.

Un quadro, quello qui sinteticamente tratteggiato, molto chiaro che è necessario tenere a mente quante volte si ragioni di mettere mano alla disciplina elettorale del C.S.M.

⁵ Si tratta, precisamente, delle Dott.sse Loredana Miccichè, Concetta A.R. Grillo, Elisabetta Chinaglia, Alessandra Dal Moro, Paola Maria Braggion e Ilaria Pepe.

La "dignità costituzionale" del tema della rappresentanza di genere nella magistratura

Nell'affrontare il tema della rappresentanza "di genere" all'interno della magistratura, ci si potrebbe domandare se esista, o meno, un obbligo di natura costituzionale – discendente dal combinato disposto degli artt. 3 e 51 Cost. – che imponga al legislatore di prevedere misure antidiscriminatorie per garantire una equilibrata rappresentanza dei generi all'interno degli organi costituzionali o di rilievo costituzionale, come il C.S.M., appunto.

Ci si potrebbe chiedere, inoltre e più in generale, se il tema della rappresentanza femminile nei suddetti organi abbia, o meno, "dignità costituzionale".

Io ritengo – come in altre occasioni ho già sostenuto⁶ – che sia necessario rispondere in modo positivo a questi interrogativi, in ragione di una pluralità di argomenti.

Il primo, che ci ricorda come ci sia in gioco una grande questione di giustizia: le donne sono state sistematicamente discriminate nell'accesso ai ruoli apicali di ogni settore professionale e le misure antidiscriminatorie, in questa prospettiva, assumono un significato particolare, in quanto necessarie per garantire un loro diritto.

Il secondo argomento molto più freddamente ci dice che si tratta di una questione di funzionalità dell'organo: come ben messo in evidenza dal Giudice amministrativo – che è stato chiamato in diverse occasioni a valutare la legittimità della composizione delle Giunte regionali e locali⁷ – organi squilibrati nella rappresentanza di genere risultano potenzialmente carenti sul piano della funzionalità, perché sprovvisti dell'apporto collaborativo del genere non adeguatamente rappresentato. Solo l'equilibrata rappresentanza di entrambi i sessi in seno agli organi, infatti, garantisce l'acquisizione al *modus operandi* dell'ente "di tutto quel patrimonio, umano, culturale, sociale, di sensibilità e di professionalità, che assume una articolata e diversificata dimensione in ragione proprio della diversità del genere"⁸.

Il terzo argomento può essere sintetizzato nell'affermazione per cui "la discriminazione verso il genere femminile nella vita civile rappresenta una diseconomia, perché comporta la rinuncia a metà delle risorse disponibili". È

⁶ M. D'AMICO, La rappresentanza di genere nelle Istituzioni. Strumenti di riequilibrio, in Giudicedonna.it, 2017.

⁷ V., in particolare, S. LEONE, *Il ruolo dei giudici e della Corte costituzionale nella più recente fase di attuazione del principio costituzionale di parità di genere*, in M. D'AMICO, S. LEONE (a cura di), *La donna dalla Fragilitas alla pienezza dei diritti? Un percorso non ancora concluso*, Giuffrè, Milano, 2017.

⁸ Cfr., in particolare, TAR Lazio, sez. II, sent. n. 6673 del 13 luglio 2011.

386 M. D'AMICO

precisamente la posizione che ha assunto il Consiglio di Stato⁹, nel noto parere reso sulla corretta interpretazione della legge n. 12 luglio 2011, n. 120, recante "Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati": il ragionamento, però, data la sua valenza generale, può essere agevolmente esteso a tutti i collegi decisionali, eventualmente anche di natura politica, posto che – in questa particolare ma non esclusiva prospettiva – l'equilibrio di genere rappresenta una soluzione ad un problema che ha anche una caratterizzazione di tipo economico, afferente alla migliore distribuzione delle risorse umane; accanto all'equità, è dunque la stessa efficienza a suggerire un maggiore coinvolgimento del genere femminile nei processi di produzione dei beni, sia pubblici che privati, e, per quanto qui più interessa, nei processi decisionali.

Argomenti, tutti questi, diversi tra loro ma convergenti verso l'idea che la bassa presenza delle donne all'interno di un organo incide negativamente sulla qualità delle determinazioni che quell'organo è chiamato ad assumere.

Infine, nella decisione n. 81 del 2012, nell'ambito di un conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Campania contro lo Stato, nel quale si intendeva mettere in discussione una pronuncia del giudice amministrativo di annullamento della Giunta campana per mancato rispetto della norma statutaria che imponeva un equilibrio di genere nelle Giunte, la Corte costituzionale ha affermato che il rispetto del principio di parità è un aspetto del più ampio principio di legalità: una cornice di equilibrio anche numerico fra presenza femminile e maschile è imposta dalla Costituzione e stabilisce il confine entro il quale può essere esercitata la discrezionalità politica nelle scelte di alta amministrazione. Prendendo sul serio il principio stabilito dalla Corte, non vi è chi non veda come la presenza di entrambi i sessi, in modo equilibrato, sia una sorta di precondizione a partire dalla quale possono determinarsi anche le scelte inerenti i componenti del Csm (con tecniche elettorali differenti, come quelle volte a consentire all'elettore di esprimere due voti, per una donna e per un uomo, con la c.d. doppia preferenza di genere).

3. Le precedenti proposte di riforma del sistema elettorale del C.S.M.

Negli ultimi anni intorno al tema della rappresentanza femminile nel C.S.M. si è animato un significativo dibattito, grazie soprattutto all'impegno delle donne

⁹ Si tratta precisamente del parere n. 1801 del 4 giugno 2014, sull'applicazione dell'art. 3 della l. 12 luglio 2011, n. 120 e dell'art. 1 del d.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 in materia di quote di genere alle società in cui nessuna pubblica amministrazione ha da sola il controllo e alle c.d. società miste.

magistrato (ben rappresentate dall'A.D.M.I., Associazione Donne Magistrato Italiane) che costantemente tengono viva l'attenzione su questo tema.

Lo stesso C.S.M. ha assunto alcuni importanti provvedimenti volti a favorire la possibilità per le donne magistrato di conciliare vita e lavoro e, quindi, anche di pensare più concretamente ad una possibile candidatura per l'elezione al Consiglio superiore.

È bene ricordare, anzitutto, la delibera del 2 aprile 2014 – icasticamente intitolata "Le quote di genere: indispensabile arricchimento della rappresentanza democratica" – che, sulla base di una sapiente impostazione e di una consapevole ricostruzione delle tendenze evolutive del nostro ordinamento (legislative e giurisprudenziali) aveva proposto una correzione al sistema di elezione del C.S.M., richiedendo l'introduzione della doppia preferenza di genere nella elezione della componente togata e una riserva di quota minima di genere di 1/3 sia per la componente togata, che per la componente laica.

Nello stesso senso si può richiamare anche la delibera del 24 luglio 2014, con la quale si proponevano più interventi, volti a favorire la flessibilità e l'autoorganizzazione del lavoro, al fine di facilitare la conciliazione; a promuovere l'utilizzo dei moderni strumenti tecnologici (es. fax, firma digitale, e-mail) per il lavoro a casa, anche immaginando l'istituzione di asili-nido sui luoghi di lavoro. Anche questa delibera, peraltro, si faceva carico del problema della scarsa presenza di donne all'interno del C.S.M., sottolineando l'urgenza di affrontare la "questione di genere relativa alla scarsa partecipazione delle donne magistrato al processo decisionale".

Sul versante più propriamente politico, è utile segnalare che, nella primavera del 2016, la "Commissione ministeriale per le modifiche alla costituzione e al funzionamento del C.S.M.", ragionando di correzioni al sistema di elezione della componente togata dell'organo, aveva espresso l'esigenza di rispettare alcuni requisiti "essenziali", tra i quali, appunto, "il principio della parità di genere".

Nella relazione venivano poi prospettate diverse modalità attuative del principio, variabili in considerazione del diverso sistema elettorale di volta in volta preso in considerazione: un'opzione interessante proposta in seno alla Commissione, sulla quale si era indirizzata la preferenza dei componenti, era di tipo "misto", con una prima fase di tipo maggioritario in collegi territoriali e una seconda di tipo proporzionale con liste concorrenti in collegio nazionale. Alla prima fase di consultazione, l'elettore, che riceveva tre schede, esprimeva il voto per il candidato di ciascuna categoria e poteva esprimere un secondo voto solo se di sesso diverso. Alla seconda fase, era ammesso un numero di candidati pari al quadruplo dei magistrati da eleggere per ogni categoria, ovviamente in ragione dei voti ricevuti. Se non veniva rispettata la parità di genere tra i candidati selezionati, il sistema prevedeva l'aggiunta di altri candidati del genere meno rappresentato,

scelti tra i non ammessi più votati. A questo punto, il secondo turno di voto si svolgeva sulla base di liste comprendenti un numero di candidati sufficiente a garantire la parità di genere. Ancora una volta, infine, con l'obiettivo di favorire il riequilibrio tra i sessi, il meccanismo previsto nella seconda tornata elettorale era la doppia preferenza di genere.

Risale invece al 2017 il D.D.L. Ferranti e altri¹⁰ con cui, parimenti, non ci si proponeva di forzare il risultato attraverso la previsione di quote, preferendo, piuttosto, l'introduzione di norme incidenti sulla presentazione delle candidature, sull'ordine di compilazione dell'elenco dei candidati e sul voto dell'elettore, col già citato meccanismo della doppia preferenza di genere.

Nel dettaglio, tale proposta consentiva ai gruppi di magistrati abilitati a presentare le candidature di proporne non già una per categoria – come è previsto oggi – ma due per ciascuna categoria, a condizione però che si trattasse di due candidati di sesso diverso. Si stabiliva, inoltre, che le liste dei tre collegi nazionali fossero formate seguendo un ordine alternato per genere e, per ciascun genere, l'ordine alfabetico. All'elettore era poi consentito di esprimere, per ciascun collegio, una o due preferenze, con l'obbligo di far ricadere il secondo voto su un candidato di sesso diverso dal primo, pena l'invalidità della seconda preferenza. Da ultimo, la proposta Ferranti prevedeva che, in caso di parità di voti tra candidati di sesso diverso, prevalesse il candidato appartenente al genere meno rappresentato nella precedente consiliatura.

Come ampiamente noto, però, tali proposte, apprezzabili nel loro contenuto¹¹, non hanno trovato ad oggi alcuna concretizzazione ed è forse possibile ritenere che a contrastare queste auspicate modifiche sia stata anche una certa componente della stessa magistratura (ovviamente maschile), verosimilmente preoccupata dal rischio di perdere il "controllo" su alcune dinamiche interne al Consiglio, che risultano però spesso decisive proprio per condizionare ed orientare le candidature e le elezioni della corrispondente quota togata.

Va sottolineato che nell'attuale legislatura sono state presentate diverse proposte per la riforma elettorale del C.S.M.: alcune di esse si concentrano soltanto sul problema della rappresentanza di genere, altre invece sono proposte organiche nelle quali il problema della rappresentanza di genere è assente. Tale peculiarità induce a una riflessione, che tuttavia viene mitigata dalla proposta Bonafede di cui si dirà fra poco. E cioè che anche fra i magistrati la presenza femminile all'interno

¹⁰ Cfr. A.C. 4512 del 2017, recante "Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura".

¹¹ Per un approfondimento su questa proposta, v., ancora, in M. D'AMICO, C.M. LENDARO, C. SICCARDI (a cura di), *Eguaglianza di genere in magistratura. Quanto ancora dobbiamo aspettare?*, cit., pp. 57 ss.

del CSM sia ritenuta un aspetto diverso e separato rispetto al tema del cattivo funzionamento dello stesso, della scarsa rispondenza alla realtà e ai bisogni della magistratura, alla necessità di una profonda trasformazione dell'organo di autogoverno. Quando invece, a mio avviso, la scarsa presenza femminile è un segnale del problema, fa parte del problema e potrebbe essere uno degli aspetti con cui affrontarlo e immaginare soluzioni¹².

4. (Segue) La recente proposta "Bonafede"

"Bonafede".

All'interno del comunicato che ha accompagnato la recente approvazione in Consiglio dei Ministri del cd. disegno di legge "Bonafede" 13, nel dare conto della profonda revisione del sistema elettorale del C.S.M., si è in particolare segnalata l'introduzione di un meccanismo a doppio torno basato su collegi uninominali, con garanzia di perfetta parità fra i generi nelle candidature. L'art. 29 della proposta che porta la firma del Guardasigilli, recante "Modifiche in materia di componenti eletti dei magistrati", va ad incidere proprio sul vigente art. 23 della legge n. 195 del 1958, che disciplina, come noto, l'elezione al Consiglio superiore dei componenti togati.

Per la parte che in questa sede più rileva, la proposta prevede che, nel primo turno di votazione, l'elettore possa esprimere fino a quattro preferenze, stabilendo la regola per cui "se l'elettore ne esprime più di una, le stesse devono essere espresse sulla scheda alternando candidati di genere diverso". Il nuovo testo dell'art. 23 prescrive, poi, che ciascun collegio debba esprimere un numero minimo di dieci candidature, di cui cinque per ciascun genere, rispettando la parità di genere anche nel caso in cui esprima un numero superiore di candidature; è inoltre previsto, per l'occorrenza in cui le candidature siano in numero inferiore a dieci oppure le candidature non rispettino la parità di genere, che l'ufficio elettorale centrale proceda, in seduta pubblica ad estrazione a sorte delle candidature

Contributi al seminario

¹² Ci si riferisce, in particolare, alle proposte *Pollastrini e altri* (A.C. 2233 del 31 ottobre 2019), Rossello (A.C. 976 del 23 luglio 2018), *Bartolozzi, Prestigiacomo* (A.C. 989 del 24 luglio 2018), concentrate sulla rappresentanza femminile e *Ceccanti – Di Maio* (A.C. 226 del 23 marzo 2018), *Ceccanti – Di Maio* (A.C. 227 del 23 marzo 2018), *Coletti, Deiana, Scanu* (A.C. 1919 del 18 giugno 2019), *Dadone* (A.C. 1977 del 12 luglio 2019), e *Zanetti, Costa* (A.C. 2536 del 9 giugno 2020), di tipo generale, tutte assegnate alla II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e ora abbinate tra loro, unitamente alla proposta

¹³ Cfr. A.C. n. 2681 del 2020, "Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura".

mancanti in modo tale che, tramite estrazione da elenchi separati per genere, sia raggiunto il numero minimo di candidature e rispettata la parità di genere, appunto. Anche al secondo turno, dove è prevista la possibilità di esprimere due preferenze, è stabilito che esse, se plurime, devono essere espresse per candidati di genere diverso.

Dal punto di vista generale, si tratta di un meccanismo elettorale piuttosto complesso, caratterizzato da molteplici novità, che alcuni commentatori hanno già etichettato addirittura come "indecifrabile"¹⁴.

L'introduzione di alcune misure finalizzate alla garanzia della parità di genere all'interno del C.S.M. è da guardare con favore, soprattutto perché l'esigenza di riequilibrare l'organo di autogoverno è un aspetto di una riforma più ampia: le norme introdotte, però, presentano alcune criticità, che potrebbero condizionare pesantemente il raggiungimento del risultato cui le stesse sono preordinate.

Tale posizione è stata espressa, all'indomani della presentazione della proposta, anche dalla Dott.ssa Carla Marina Lendaro, presidente dell'Associazione Donne Magistrate Italiane, secondo la quale, nel dettaglio, il disegno di legge Bonafede introduce niente più che una "quota di chance": la previsione della parità di genere nella presentazione delle candidature e l'alternanza nelle preferenze, non solo costituiscono meccanismi di non facile applicazione ma, soprattutto, non garantiscono l'elezione di candidate, che ben possono restare soccombenti per ragioni diverse che operano sul piano socio-culturale e dell'organizzazione sociale. Si è sottolineato criticamente, inoltre, che sarà possibile introdurre candidature di facciata a fronte di nomi noti e roboanti del genere opposto, ai più noti per il clamore mediatico dell'attività svolta. Questi strumenti, in definitiva, pur essendo stati presentati come risolutivi del problema della sotto-rappresentanza delle donne magistrato, rischiano di vanificarsi alla prova concreta dei fatti.

5. Riflessioni conclusive

Sullo sfondo delle considerazioni proposte nelle precedenti pagine, si staglia, più in generale, il tema dello stato di salute del principio di parità all'interno delle nostre Istituzioni. Un tema, ovviamente, dai contorni molto ampi, che in questa sede può essere soltanto richiamato: vorrei qui però ricordare – considerata la stretta correlazione con l'argomento oggetto di queste riflessioni – quanto sia stato prezioso il contributo offerto da quelle poche, ma tenaci donne, elette il 2 giugno del 1946, che lavorarono in Assemblea Costituente per far scrivere le regole fondative della democrazia italiana; erano solo 21, come noto, in un collegio di 556; tuttavia non mancarono il loro fondamentale obiettivo, ovvero quello di affermare

¹⁴ Così precisamente F. DAL CANTO, La riforma elettorale del C.S.M., in Rivista del Gruppo di Pisa, 2020.

nella Costituzione che donne e uomini hanno pari dignità e diritti in ogni campo della vita, nella famiglia, nel lavoro e nella sfera pubblica.

Queste Costituenti – che agirono in virtù di una sintonia con la società femminile più avanzata e rispetto alla quale avevano un preciso mandato da realizzare – hanno avuto un grande merito nell'opporsi ai tentativi di alcune componenti conservatrici di 'sgretolare' la regola dell'uguaglianza con la previsione di una serie di deroghe pericolosissime. Si pensi al fronte comune che si parò contro la proposta di richiamare nell'art. 51 Cost., in chiave derogatoria rispetto alla proclamazione della parità nell'accesso a cariche pubbliche ed elettive, il concetto delle "attitudini". Una asprissima polemica contro la possibilità di parificare totalmente la condizione degli uomini e quella delle donne nella sfera pubblica si aprì, in particolare, con riferimento proprio al ruolo di magistrato; si disse infatti che in alcuni uffici, "che riguardano le funzioni giudiziarie e militari" questa parificazione sarebbe stata "inaccettabile", perché d'altra parte già noto nel diritto romano "che la donna, in determinati periodi della sua vita, non ha la piena capacità di lavoro" (On. Molé, 20 settembre 1946)¹⁵. La proposta di riferirsi al concetto delle "attitudini" piuttosto che a quello delle "capacità" fu però respinta al mittente da parte delle donne, alle quali certo non sfuggiva che quella formulazione avrebbe potuto rappresentare una barriera: "poiché le attitudini non si provano se non col lavoro, escludere le donne da determinati lavori significherebbe non provare mai la loro attitudine a compierli" (On. Federici, 22 maggio 1947). A tutte loro si deve quindi l'aver impedito che la Costituzione potesse giustificare deroghe all'uguaglianza tanto importanti e, in particolare, che fosse espressamente o implicitamente interdetto alle donne l'altissimo mestiere di amministrare giustizia.

Rileggendo oggi, a distanza di più di 70 anni, quell'importante e, per certi versi, controverso dibattito è possibile apprezzare quanto sia stato fatto, sul terreno della democrazia paritaria: pensiamo alla storica sentenza n. 33 del 1960, che dichiarò illegittima quella odiosa norma – l'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176 – che escludeva le donne da una serie di importanti uffici pubblici implicanti l'esercizio di diritti e potestà politiche; al "sorpasso rosa", di cui abbiamo detto in apertura, e alle recenti nomine della Prof.ssa Marta Cartabia, come Presidente della Corte costituzionale, e della Dott.ssa Margherita Cassano, come Presidente aggiunto della Cassazione.

Al tempo stesso, però, non vi è chi non veda come nell'attuale situazione storica sia molto problematico ritenere che la presenza femminile all'interno del CSM

Contributi al seminario

¹⁵ E ancora, che pur potendo mettere sullo stesso piano morale l'uomo e la donna, "non possiamo disconoscere la diversità del compito e delle loro funzioni nella famiglia. C'è un ostacolo di natura. Quella piccola, piccola differenza che è fra l'uomo e la donna. (Si ride)" (On. Molè, 18 aprile 1947).

392 M. D'AMICO

costituisca un aspetto secondario, una rivendicazione da parte delle donne e non un problema da risolvere per rinnovare l'organo di autogoverno e consentirgli di uscire da logiche di autoreferenzialità.